



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 3874 del 15 DIC. 2009

OGGETTO: Stagione venatoria 2009/2010. Ordinanza TAR Veneto n. 2035/2009 del 29 ottobre 2009. Utilizzo del piccione domestico quale richiamo vivo per la caccia da appostamento. Ottemperanza.

L'Assessore regionale alle Politiche faunistico-venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2141 del 14.07.2009 la Giunta regionale ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2009/2010.

Con Ordinanza n. 2035/2009 del 29 ottobre 2009 il TAR Veneto ha sospeso la disposizione, contenuta nel suddetto provvedimento, concernente l'utilizzo del piccione quale richiamo vivo, dovendosi ritenere il medesimo equiparato alla fauna selvatica.

Alla luce della suddetta Ordinanza, nelle more dell'emanazione della relativa sentenza di merito, con il presente provvedimento si dispone la non utilizzabilità del piccione *Columba livia* quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, fatto salvo l'utilizzo di soggetti appartenenti alla forma domestica della suddetta specie, provenienti da allevamento, e ciò anche in relazione agli orientamenti espressi dal competente Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (vedasi nota prot.17513 del 23.7.2009, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**) e già fatti propri da altre Amministrazioni regionali (vedasi nota della Regione Lombardia, Direzione generale Agricoltura, prot. 17128 del 14.09.2009, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**).

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33-2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;

RICHIAMATA la delibera della Giunta regionale n. 2141 del 14.7.2009;
PRESO ATTO dell'Ordinanza del TAR del Veneto n. 2035/2009 del 29/10/2009,

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Ordinanza del TAR Veneto n. 2035/2009 del 29/10/2009 nonché nelle more dell'emanazione della relativa sentenza di merito, si dà atto della non utilizzabilità del piccione *Columba livia* quale richiamo vivo nella caccia da appostamento, fatto salvo l'utilizzo di soggetti appartenenti alla forma domestica della suddetta specie, provenienti da allevamento;
3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali, alle Associazioni venatorie riconosciute ed al Corpo Forestale dello Stato.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
SVIRIS X - Prod. Animali

Roma,

SVIRIS - AOO SVIRIS
REGISTRO UFFICIALE
0017513 - 23/07/2009

Alla ANUU Migratoristi
Via Baschenis, 11/C

24122 - BERGAMO

OGGETTO: Richiesta parere su utilizzo piccione domestico, proveniente da allevamento, come richiamo vivo nella caccia al colombaccio.

Si fa riferimento al quesito pervenuto in data 6 luglio u.s. circa l'uso, quale richiamo vivo, del piccione nella forma domestica, proveniente da allevamento.

Al riguardo, anche sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 2598 del 26.1.2004, si ritiene legittimo tale utilizzo, in considerazione dello status di tale specie, la quale, diversamente da quanto previsto dall'art. 2 della L.157/92, non vive "stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale" e pertanto, non è oggetto di tutela ai sensi della predetta legge n. 157/92.

Peraltro, analoga situazione si riscontra nell'uso del germano reale nella sua forma domestica, proveniente da allevamento (cosiddetta "anatra germanata"), che, appunto, viene utilizzato come richiamo vivo nella caccia agli anatidi.

A conforto di tale orientamento, si richiama il parere n. 5439/T-A del 18.9.2000 dell'ex INFS, nel quale si esclude categoricamente che il piccione domestico sia da considerarsi fauna selvatica.

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)



14:47 Da:

A:0277403152

P.2/2



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Agricoltura

Data: 14 SET. 2009

Protocollo: M1.2009.00 17128

VV/em/508

Spett.li
Amministrazioni Provinciali
Uffici Caccia

24100 BERGAMO	BG
25100 BRESCIA	BS
22100 COMO	CO
26100 CREMONA	CR
26900 LODI	LO
23900 LECCO	LC
23100 SONDRIO	SO
46100 MANTOVA	MN
20129 MILANO	MI
27100 PAVIA	PV
21100 VARESE	VA

Oggetto: **Legittimità dell'utilizzo, quale richiamo, del piccione domestico per la caccia al colombaccio.**

In riferimento a quanto in oggetto, si informano le spett.li Amministrazioni Provinciali in indirizzo che, a parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rilasciato in data 23 luglio 2009, risulta palese la legittimità dell'impiego del piccione di allevamento come richiamo vivo per la caccia da appostamento al colombaccio.

Tale orientamento non confligge con la nota sentenza del 2004 della Corte di Cassazione, che è riferita al cosiddetto piccione torraiole, e non è quindi equiparabile al piccione allevato e selezionato per l'utilizzo venatorio.

Inoltre, si richiama altresì il parere n. 5439/T-A del 18.9.2000 dell'INFS (ora ISPRA), il quale esclude categoricamente che il piccione domestico sia da considerarsi fauna selvatica.

Per le su esposte considerazioni, al fine di fornire con maggior chiarezza le giuste indicazioni agli organismi preposti cui sono affidati i vari compiti, autorizzativi, di gestione, programmazione, di vigilanza, ecc., è da ritenersi lecito l'impiego del piccione di allevamento come richiamo vivo per la caccia da appostamento al colombaccio.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dr. Giorgio Bonalume

Il Responsabile
PO. Pianificazione Faunistica e Venatoria
(Dr. Vittorio Vigorita)